



Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia
Centrale Unica di Committenza

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico con accompagnamento in forma associata fra i Comuni di Banari Bessude e Siligo per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per tre anni scolastici, con opzione di proroga contrattuale per un ulteriore anno scolastico

C.I.G. BD1C60B590

Sommario

1. . PREMESSE	2
2. . PIATTAFORMA TELEMATICA (PAD)	2
3. . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
4. . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
5. . DURATA DELL'APPALTO	5
6. . REVISIONE PREZZI	5
7. . OPZIONI E RINNOVI	5
8. . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
9. . REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	6
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
11. AVVALIMENTO	8
12. SUBAPPALTO	9
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	9
14. GARANZIA PROVVISORIA	10
15. SOPRALLUOGO	11
16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	11
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	11
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	13
20. OFFERTA TECNICA	17
21. OFFERTA ECONOMICA	18
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE	21
24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	22
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	24
27. ACCESSO AGLI ATTI	24
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 414 del 25.09.2026 la Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia ha deciso di affidare servizio di trasporto scolastico con accompagnamento, con gestione in forma associata fra i Comuni di Banari Bessude e Siligo, per tre anni scolastici a favore degli alunni residenti nei comuni di Siligo, Bessude e Banari e che frequentano le scuole dell'infanzia, scuola paritaria di San Michele, primaria e secondaria di primo grado ubicati nel Comune di Thiesi, con opzione di proroga per un ulteriore anno scolastico.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Il luogo di espletamento del servizio è il territorio dei Comuni di Banari Bessude e Siligo (codice NUTS ITG2D)

CIG BD1C60B590

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dr.ssa Giacomina Canu, dipendente del Comune di Siligo, telefono 079836003, posta elettronica serviziscolastici@comune.siligo.ss.it PEC protocollo@pec.comune.siligo.ss.it

Il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Giuseppe Usai, responsabile della C.U.C. della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia - Via Basilicata n. 6 – 08100 Nuoro - telefono 0784254016, posta elettronica giuseppe.usai@comunitamontananuorese.it, PEC protocollo@pec.comunitamontananuorese.it.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione (di seguito PAD) ai sensi dell'art. 25 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico del Cat Sardegna, accessibile dal sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>, e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA (PAD)

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto nel manuale di utilizzo della PAD telematica pubblicato sul sito della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale per l'utilizzo della stessa disponibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile da 24 ore su 24.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel manuale di utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modulistica per la partecipazione alla procedura;
- 4) Patto di integrità;
- 5) Codice di comportamento;

6) Documentazione tecnica di progetto

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> (PAD elettronica utilizzata)

<https://www.comunitamontananuorese.it/it/amministrazione-trasparente/adempimenti/appalti/bandi-di-gara-per-ogni-singola-procedura-di-affidamento> (sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara)

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla PAD del Cat Sardegna è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla PAD stessa, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD del Cat Sardegna.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD. La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B. La CUC si limita a bandire la procedura sulla base di un progetto tecnico approvato e trasmesso dall'Amministrazione titolare dell'intervento, senza entrare nel merito del progetto tecnico. Pertanto, tutti i quesiti e le richieste di natura tecnica relative ad aspetti del progetto devono essere inoltrati, oltre che alla CUC tramite il sistema di messaggistica del Cat Sardegna, anche all'Amministrazione titolare dell'intervento, ai contatti indicati al punto 1 del Bando di Gara. La CUC curerà la pubblicazione in forma anonima sul Cat Sardegna dei chiarimenti di natura tecnica ai quesiti posti da tutti gli Operatori Economici, così come forniti dall'Amministrazione titolare dell'intervento.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Nr.	Descrizione servizi/beni	CPV	Codice ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di trasporto pubblico terrestre	60112000-6	49.31.02	P	402.083,93 €
A)	Importo del servizio soggetto a ribasso				402.083,93 €
	<i>Di cui costo del personale</i>				<i>303.123,60 €</i>
B)	<i>Oneri per l'attuazione della sicurezza</i>				<i>500,00 €</i>
C)	Importo totale a base di gara				402.583,93 €

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad €. **402.583,93**, di cui €. 303.123,60 quali costi del personale.

Il contratto collettivo applicato è individuato dal **codice I022 - CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL)**

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 303.123,60; I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, ed al netto degli oneri per la sicurezza, stimati in €. **500,00**.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad €. **402.083,93**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio dei Comuni di Siligo, Bessude e Banari.

5. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

6. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

7. OPZIONI E RINNOVI

Prima della scadenza del contratto, l'amministrazione titolare del contratto può esercitare la seguente opzione di proroga contrattuale dell'appalto, ai sensi del disposto del comma 10 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni:

- per un ulteriore anno scolastico per la somma di €. 134.194,64, di cui €. 101.041,20 per costo del personale ed €. 170,00 per oneri per la sicurezza.

L'esercizio dell'opzione è comunicato per iscritto all'Appaltatore con un preavviso di due mesi prima della scadenza del contratto. L'Appaltatore è tenuto a accettare l'estensione della durata del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà dell'Ente non esercitare l'opzione di estendere la durata del contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Ente decida di non esercitare l'opzione.

Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad €. 536.778,57, oltre IVA di legge, così suddiviso:

Valore a base di gara	Valore dell'opzione di proroga contrattuale	Valore globale dell'appalto
€. €. 402.583,93	€. 134.194,64	€. 536.778,57

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 10 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 10 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

9.1. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le

autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9.2. Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

10.1. Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del

10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato globale minimo annuo** riferito ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara di € 134.194,64 IVA esclusa per ciascun anno (pari a una volta il valore stimato dell'appalto su base annua); tale requisito è richiesto al fine di valutare l'affidabilità economica e finanziaria del concorrente per l'assunzione degli oneri conseguenti all'aggiudicazione di un appalto di rilevante valore economico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di un anno**, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

10.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 2 servizi analoghi, con valore dell'appalto su base annua ciascuno almeno pari ad €. 80.516,79 IVA esclusa, pari al 60% del valore stimato dell'appalto su base annua.

Il settore di attività è quello individuato dal codice ATECO 49.31.02 – “Altri trasporti di linea di passeggeri su strada” o attività simili, quali, a titolo non esaustivo, quelle individuate dal codice ATECO 49.33.20 – “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente”.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente e/o soggetto privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione.

10.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale:

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- c) Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
- d) Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e **dell'iscrizione alla Camera di commercio**

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Le prestazioni che possono essere subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, l'esigenza di rafforzare i controlli dei luoghi di lavoro, garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici siano iscritte nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. l'aggiudicatario, in sede di esecuzione del servizio, è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL indicato nei documenti di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, già in sede di partecipazione alla procedura, dovrà fornire alla Stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

I dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto che contiene il numero degli addetti con indicazione della mansione, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. sono indicati nell'elaborato progettuale "Elenco_personale_clausola_sociale.pdf"

14. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 10.735,57** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione, e **deve essere emessa a favore del Comune di Siligo**, in qualità di Ente titolare dell'appalto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente **dichiara** nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e **inserisce** copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto l'obbligo di sopralluogo.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08:59 del giorno 26 ottobre 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente "A – Documentazione amministrativa", "B - "Offerta tecnica" e "C - Offerta economica".

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione

appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B.: la comprova sulla data certa di un documento/atto deve essere fornita alternativamente con uno dei seguenti metodi:

- autentica delle firme e della data di formazione del documento da parte di un notaio;
- registrazione del documento presso un ufficio pubblico (ad es., un Tribunale, Comune, o altro pubblico ufficio);
- utilizzo del servizio postale, con le limitazioni di cui all'ordinanza della Cassazione n. 2427 del 2023;
- apposizione della marca temporale su un documento informatico;
- metodo del certificato digitale (ad es. utilizzo della PEC per l'invio dell'atto ed esibizione delle ricevute di consegna e di accettazione dell'e-mail).

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla PAD del Cat Sardegna, nella busta virtuale A, la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. eventuale procura
4. eventuale dichiarazione integrativa di cui al punto 19.2;
5. garanzia provvisoria;
6. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
7. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 19.3;
8. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 19.6;
9. patto di integrità;
10. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo di €. 16,00.
11. dichiarazione sul CCNL applicato;
12. dichiarazione di applicazione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

19.1. Domanda di partecipazione, DGUE e procura

La domanda di partecipazione è integrata dal DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 13, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità della stazione appaltante;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura e ne indica la Provincia di iscrizione;

oppure

- di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura e ne indica la Provincia di iscrizione;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;
- di autorizzare la stazione appaltante e l'Ente titolare del contratto all'accesso al FVOE tenuto dall'ANAC.
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla documentazione di gara per poter partecipare alla procedura.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.2. Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 Marzo 1942, N. 267

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

19.3. Dichiarazione di impegno all'applicazione del CCNL

Il Concorrente allega la **dichiarazione di impegno**, redatta in conformità all'**allegato B** e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, con la quale l'Operatore Economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale individuato dal codice **I022** indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero, nell'ipotesi di utilizzo di diverso contratto, la dichiarazione di equivalenza delle tutele, esplicitando sia la parte economica sia la parte normativa del differente CCNL applicato.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 36/2023, in conformità all'allegato I.01.

19.4. Dichiarazione sulle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa

Il Concorrente allega la **dichiarazione di impegno**, redatta in conformità all'**allegato C** e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, con la quale l'Operatore Economico si impegna, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 57 e della lettera c) del comma 1 dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, contenente altresì le modalità con le quali intende adempiere all'impegno.

19.5. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, pertanto allega:

- 1) Domanda di partecipazione dell'impresa ausiliaria/e;
- 2) DGUE dell'impresa/e ausiliaria/e;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento;

Nell'ipotesi di avvalimento premiale, si renderà necessario inserire nell'ambito della documentazione amministrativa esclusivamente la domanda di partecipazione il DGUE dell'ausiliaria, in quanto le dichiarazioni dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento premiale andranno inseriti nell'offerta tecnica. In tale ipotesi nei corrispondenti campi della busta A – Documentazione amministrativa – deve essere inserita una dichiarazione che informa la Stazione Appaltante dell'avvenuto inserimento di tale documentazione dell'offerta tecnica.

19.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- in caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD del Cat Sardegna, nella sezione "B - Offerta tecnica", secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

- Per criteri da A a E del successivo art. 22.1: relazione tecnica descrittiva** (in formato PDF ricercabile), redatta con riferimento e in conformità agli elementi di valutazione indicati nel punto 22.1 del presente Disciplinare.

La relazione dovrà contenere entro un massimo di 24 cartelle, (una cartella equivale ad una facciata), in formato A4 [l'utilizzo del formato A3 è conteggiato come 2 (due) pagine = facciate del formato A4], numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Arial 11 (regular), spaziatura carattere "normale", interlinea 1,5, strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti agli argomenti di cui ai criteri e sub criteri di valutazione una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22.1, i servizi offerti, completa e dettagliata, suddivisa secondo i criteri di attribuzione del punteggio indicati nel presente disciplinare.

Si precisa che, per le sole parti grafiche e tabelle dati numerici, non valgono le regole di formattazione sopra indicate, ma è possibile adottare libertà di formato, nel rispetto del numero massimo di pagine previsto.

Ciascuna sezione dovrà avere un indice analitico, ogni facciata numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Le pagine eccedenti il numero massimo previsto della Relazione tecnico-organizzativa non verranno prese in considerazione, così come non verranno prese in considerazione eventuali parti dell'offerta tecnica editati con caratteri inferiori a quelli richiesti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto a base di gara.

La relazione deve essere strutturata in modo che possano evincersi chiaramente tutti gli elementi richiesti per l'attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo i criteri riportati nel presente disciplinare di Gara.

- Per il Criterio F del successivo art. 22.1: copia delle certificazioni possedute;**
- Nell'ipotesi di avvalimento premiale**, dichiarazioni dell'ausiliaria e contratto di avvalimento;
- Un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della **clausola sociale**. Il progetto non è oggetto di valutazione da parte della Commissione, ma è elemento integrante dell'offerta del concorrente e deve dimostrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), nei limiti di compatibilità con l'organizzazione dell'impresa. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, comporta l'esclusione dalla gara

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a

tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non è ammesso l'oscuramento totale dell'offerta tecnica. La mancata trasmissione della relazione di offerta tecnica "oscurata" è da intendersi quale autorizzazione alla divulgazione del documento.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

Tutta la documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo 17.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico valorizza, nella PAD del Cat Sardegna, nella busta virtuale dell'offerta economica, le seguenti informazioni:

- sconto percentuale offerto per l'esecuzione della totalità dei servizi soggetti a ribasso (tre cifre decimali);
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Di seguito i partecipanti devono generare e scaricare tramite l'apposita funzionalità della PAD il file pdf riassuntivo dell'offerta, firmarlo digitalmente, e ricaricarlo in piattaforma.

N.B.: Il costo della manodopera è stato stimato dalla Stazione Appaltante in €. 303.123,60. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di indicare nella propria offerta un costo della manodopera inferiore; in tal caso l'O.E. dovrà dimostrare che il costo complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, e dovrà darne dimostrazione, allegando all'offerta la documentazione necessaria per la comprova di quanto dichiarato, che sarà utilizzata dalla S.A. nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
Totale	100 punti

22.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri e sub-criteri per la valutazione dell'offerta tecnica:

n° Criterio	Descrizione criterio di valutazione	punti max	N° sub criterio	Descrizione sub-criterio di valutazione	punti D max	punti T max
----------------	--	--------------	--------------------	---	----------------	----------------

A	Organizzazione del servizio	25	A.1	Il concorrente dovrà descrivere le modalità di organizzazione del servizio in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare dovrà indicare: - le fasi in cui intende articolarlo; - le professionalità coinvolte; - i mezzi in possesso che intende impiegare nelle diverse tratte specificandone le caratteristiche tecniche (numero posti, dotazioni principali, confort, ecc.), se è di proprietà o, in caso contrario, il titolo in base al quale ne sarà garantita la completa disponibilità per tutta la durata del contratto (leasing, noleggio a lungo termine, comodato d'uso o altra forma contrattuale equivalente); - il sistema di controllo utilizzato per verificare la correttezza e l'efficacia della prestazione. La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base della validità e completezza del modello organizzativo, della presenza di una struttura di supporto (coordinamento, referente, reperibilità) e di un sistema di controllo (monitoraggio qualità, gestione reclami, reportistica) al fine di garantire un'ottimale gestione del servizio.	20	
			A.2	Gestione Degli Imprevisti Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione degli imprevisti che possono verificarsi al momento dell'avvio del servizio giornaliero: - in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo; - in caso di indisponibilità improvvisa del personale impiegato nel servizio. La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base dell'efficacia e della prontezza delle soluzioni proposte al fine di ridurre i disagi per l'utenza.	5	
B	Esperienza	2	B.1	Esperienza professionale del concorrente nella gestione di servizi di trasporto scolastico La commissione giudicatrice attribuirà i seguenti punteggi: - esperienza inferiore o uguale a 5 anni nell'attività di trasporto scolastico: 0 punti; - esperienza superiore a 5 anni e fino a 10 anni nell'attività di trasporto scolastico: 1 punto; - esperienza di oltre i 10 anni nell'attività di trasporto scolastico: 2 punti		2
C	Gestione delle emergenze	5	C.1	Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con l'utenza a bordo: - in caso di incidente, - in caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili, - in caso di arresto del mezzo o altri eventi. La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base dell'efficacia, della prontezza e della sicurezza delle soluzioni proposte al fine di ridurre i rischi per l'utenza.	5	
D	Automezzi	25	D.1	MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEI MEZZI Il concorrente dovrà descrivere la procedura di gestione della manutenzione e della sanificazione dei mezzi indicando le risorse umane e tecniche a disposizione per garantire l'ottimale cura dei veicoli adibiti stabilmente al servizio. La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base della tipologia e della frequenza delle sostituzioni adottate per la manutenzione e la sanificazione dei mezzi stabilmente adibiti al servizio. Verrà premiato l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale	10	
			D.2	ALIMENTAZIONE DEI MEZZI IN POSSESSO Il concorrente dovrà indicare il tipo di alimentazione dei 3 principali mezzi che intende impiegare per l'esecuzione del servizio. La commissione giudicatrice in base alla tipologia di alimentazione attribuirà i seguenti punteggi: - Elettrici/Ibridi: 3 punti per ogni automezzo; - GPL/Metano: 2,5 punti per ogni mezzo - Diesel/benzina Euro 6: 2 punto per ogni mezzo; - Diesel/benzina Euro 5: 1 punti per ogni mezzo.		9

			D.3	FUNZIONALITÀ E COMFORT DEI MEZZI IN POSSESSO Il concorrente dovrà indicare le caratteristiche dei mezzi in possesso che intende impiegare per l'esecuzione del servizio, specificando, a titolo esemplificativo, gli elementi relativi all'accessibilità per utenti con disabilità, alla climatizzazione, ai sistemi di sicurezza (telecamere, avvisori acustici di retromarcia, dispositivi di localizzazione, ecc.) e ad altre dotazioni volte a garantire il comfort e la sicurezza dell'utenza. La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi sulla base del grado di funzionalità, sicurezza, comfort e completezza delle dotazioni dei mezzi proposti, valutando la capacità complessiva di assicurare un servizio efficiente e adeguato alle esigenze dell'utenza scolastica	6	
E	Proposte migliorative del servizio	15	E.1	PROPOSTA MIGLIORATIVA CHILOMETRI GRATUITI PER OGNI ANNO SCOLASTICO Il concorrente dovrà indicare il numero di chilometri gratuiti offerti per ciascun anno scolastico per gite scolastiche, attività extrascolastiche, animazione estiva, ecc. La commissione giudicatrice attribuirà fino un massimo di 10 punti (1 punto ogni 100 km).		10
			E.2	ULTERIORI PROPOSTE MIGLIORATIVE Il concorrente dovrà produrre una relazione descrittiva della tipologia di servizio aggiuntivo che propone. La commissione giudicatrice valuterà solo le proposte migliorative nella gestione del servizio senza oneri ulteriori per l'Ente.	5	
F	Possesso di certificazioni	8	F.1	Possesso della certificazione di sistemi di gestione ambientale 14001:2015		2
			F.2	Possesso della certificazione di gestione della sicurezza e salute sul lavoro UNI ISO 45001		2
			F.3	Possesso del rating di legalità ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020		2
			F.4	Possesso della certificazione ai sensi della UNI/PdR 125:2022, inerente alle politiche di parità di genere		2
	Totale criteri	80		Totale sub criteri	51	29

Nella valutazione dei criteri e dei sub-criteri discrezionali, la Stazione Appaltante terrà conto dell'eventuale avvalimento premiale offerto dal concorrente.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo.

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella "busta telematica B" per ciascun offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [D_i * V(a)_i] + \sum_s T_i$$

dove:

PT_i = punteggio dell'offerta tecnica dell'offerente i-esimo;

n = numero totale dei sub-criteri discrezionali;

D_i = peso o punteggio attribuito al sub-criterio discrezionale (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno per i punteggi discrezionali;

s = numero totale dei sub-criteri tabellari;

T_i = punteggio attribuito al sub-criterio tabellare (i);

Σ = sommatoria.

per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, il $V(a)_i$ verrà calcolato quale media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del giudizio variabile tra 0 e 1, per ogni criterio e/o subcriterio, graduato sulla seguente scala:

GIUDIZIO	COEFF.	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici

		conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

22.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente C_i , variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$- C_i = R_i/R_{\max}$$

Dove:

- $R_{\max}$ è il ribasso massimo offerto da tutti i partecipanti alla procedura;
- R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Il punteggio dell'offerta economica del concorrente i-esimo P_{ei} è dato dal prodotto del coefficiente C_i elevato ad $\frac{1}{2}$ per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, pari a 20 punti, con l'applicazione della seguente formula:

$$- P_{ei} = 20 \times C_i^{1/2}$$

22.3. Calcolo del punteggio complessivo

La commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi per ogni singolo offerente, quale sommatoria del punteggio relativo all'offerta tecnica e quello relativo all'offerta economica.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato pertanto dalla seguente formula:

$$P_{tot}(i) = P_{Ti} + P_{ei}$$

I° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle sole offerte tecniche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 26 ottobre 2026 alle ore 9:00 presso la sede della CUC, sita in Via Basilicata 6 a Nuoro.

A tal fine si costituisce un seggio unico di gara composto dal responsabile della CUC, che opera anche da segretario verbalizzante, assistito da due testimoni.

Il Seggio di gara, prima della valutazione dell'offerta, verifica in primis il pagamento del contributo a favore di ANAC, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, qualora il numero delle offerte pervenute sia superiore a 5. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

La PAD consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

24.1. Prima seduta pubblica

In una o più sedute pubbliche il seggio unico di gara accede alla PAD del Cat Sardegna:

- a. verifica il numero delle offerte pervenute e verifica il pagamento del contributo a favore di ANAC;
- b. valuta la documentazione amministrativa;
- c. dispone l'eventuale attivazione del procedimento del soccorso istruttorio;
- d. dispone le ammissioni/esclusioni alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica;
- e. dispone l'apertura delle buste telematiche "B" contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificarne il solo contenuto.

Nell'ipotesi di inversione procedimentale, le attività di cui alle precedenti lettere b), c) e d) avverranno in seduta pubblica al termine della fase di valutazione dell'offerta economica.

Successivamente dispone la chiusura delle operazioni di gara in seduta pubblica, e dispone e coordina i successivi lavori della Commissione Giudicatrice dell'offerta.

24.2. Valutazione delle offerte tecniche

La commissione giudicatrice di cui al precedente art. 23 procede, in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 22.3.

24.3. Valutazione delle offerte economiche

La valutazione delle offerte economiche sarà effettuata dal Seggio Unico di Gara. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD a tutti i concorrenti.

In tale seduta Il Seggio Unico di Gara rende visibili ai concorrenti i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, e a seguire procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Il Seggio Unico di Gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

24.4. Verifica della documentazione amministrativa (solo nell'ipotesi di inversione procedimentale)

Acquisita la graduatoria, il Seggio Unico di gara procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

È sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa solo il soggetto che ha presentato l'offerta di maggior punteggio complessivo.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.5. Verifica di anomalia delle offerte.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione prima della riparametrizzazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, Il seggio Unico di gara trasmette gli atti di gara al RUP, il quale ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24.6. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 13 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato dall'Amministrazione titolare del servizio non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempienza o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in modalità digitale, tramite la PAD del Cat Sardegna, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In particolare tutti i documenti saranno accessibili in una apposita sezione della PAD telematica del Cat Sardegna. In ogni caso, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alla eventuale verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Il diritto di accesso può essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 Membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

In particolare si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia – Via Basilicata n. 6, 08100 Nuoro - P. IVA/C.F. 01347010918 Tel 0784254016 – PEC: protocollo@pec.comunitamontananuorese.it Posta elettronica: servizio.tecnico@comunitamontananuorese.it

Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società Nicola Zuddas SRL, con sede in via Tuveri n. 22 a Cagliari. P. IVA /C.F. 01913870927, PEC commerciale@pec.comune.it;

Responsabile del trattamento: funzionario responsabile della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 - 00186 Roma - tel. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gdpd.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gdpd.it.

Il Responsabile della
Centrale di Committenza
Dr. Ing. Giuseppe Usai